



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.8.2012
COM(2012) 457 final

2012/0222 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi dell'allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione

L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che opera come forum mondiale in materia di aviazione civile. L'azione dell'ICAO è intesa a concretizzare la sua visione di sicurezza, protezione e sviluppo sostenibili dell'aviazione civile, mediante la cooperazione tra gli Stati membri. La base giuridica dell'ICAO è la Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. Attualmente dell'ICAO fanno parte 191 paesi.

L'Unione europea lavora in stretta collaborazione con l'ICAO. In primo luogo, numerosi aspetti della convenzione di Chicago sono di competenza dell'Unione. L'ICAO persegue attualmente politiche nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, dell'ambiente e della gestione del traffico aereo. In secondo luogo, le norme e le prescrizioni dell'ICAO costituiscono la base della legislazione dell'UE. Inoltre, le norme internazionali, ad esempio nel campo della protezione della navigazione aerea, sono recepite nella legislazione dell'Unione europea. Pertanto, è importante che l'Unione europea partecipi ai lavori e alle attività di definizione delle politiche dell'ICAO per contribuire a politiche stabili in materia di aviazione internazionale. È in gioco anche la competitività dell'industria dell'aviazione civile europea. È per questo motivo che altri attori internazionali sono coinvolti strettamente nelle attività dell'ICAO.

L'UE e l'ICAO hanno concluso un memorandum di cooperazione (MOC) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata¹. Il MOC considera la protezione della navigazione aerea come una delle aree in cui sarà stabilita una cooperazione tra le parti e che sarà sviluppata in un allegato specifico del MOC sulla protezione della navigazione aerea. Tale allegato dovrebbe contribuire a rafforzare la protezione della navigazione aerea internazionale e a stabilire ambiti di cooperazione che, *inter alia*, consisteranno nello scambio di informazioni rilevanti sulla protezione della navigazione aerea, nell'invio di esperti e nel finanziamento di azioni specifiche sulla materia. Un allegato sulla sicurezza aerea è già stato elaborato ed è inoltre prevista la redazione di allegati relativi all'ambiente e alla gestione del traffico aereo. L'allegato sulla protezione della navigazione aerea è pertanto il secondo allegato del MOC.

L'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l'ICAO e gli Stati membri dell'Unione europea derivante dalla partecipazione degli stessi all'ICAO.

1.2. Aspetti procedurali

Il 17 dicembre 2009 la Commissione ha ottenuto un'autorizzazione dal Consiglio per negoziare il MOC. Dopo la firma² e la conclusione³ del MOC da parte dell'UE, quest'ultimo è

¹ GU L 232 del 9.9.2011, pag. 2, e GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 16.

² GU L 232 del 9.9.2011, pag. 1.

³ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 16.

entrato in vigore il 29 marzo 2012, a seguito della notificazione delle parti relativa al completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.

L'articolo 3 della decisione 2012/243/UE⁴ del Consiglio, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, prevede che Consiglio stabilisca la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7.1 del memorandum di cooperazione ("comitato misto") per quanto riguarda l'adozione di nuovi allegati del memorandum e relative modifiche, conformemente all'articolo 7.3, lettera c), del memorandum.

Di conseguenza, è necessaria una decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea.

1.3. Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell'Unione

L'allegato sulla protezione della navigazione aerea è finalizzato al raggiungimento di obiettivi fondamentali della politica esterna dell'aviazione europea mediante la formalizzazione della cooperazione in questo settore tra l'ICAO e l'Unione europea.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati durante tutto il procedimento di negoziato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

L'allegato sulla protezione della navigazione aerea rafforzerà la cooperazione con l'ICAO al fine di istituire un forum di discussione sulla protezione della navigazione aerea, di scambiare informazioni pertinenti in materia, di promuovere azioni in questo ambito e la cooperazione regionale e di inviare esperti.

3.2. Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 16.

3.3. Principio di sussidiarietà

L'accordo riguarda alcuni settori di competenza dell'Unione europea e per i quali è opportuno mantenere relazioni con l'ICAO a livello UE.

3.4. Principio di proporzionalità

Solo un accordo di questo tipo permette di coniugare gli sforzi dell'Unione europea e di coordinare meglio gli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente allegato sulla protezione della navigazione aerea non ha alcuna incidenza sul bilancio⁵.

⁵ Il memorandum di cooperazione è stato dotato di un bilancio di 500 000 EUR all'anno per il periodo 2011-2013.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/243/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali⁶ (di seguito denominato "memorandum di cooperazione"), è entrata in vigore il 29 marzo 2012.
- (2) Ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del memorandum di cooperazione, il comitato misto istituito dall'articolo 7.1 del memorandum di cooperazione può adottare allegati dello stesso.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nell'ambito del comitato misto per quanto riguarda l'adozione di un allegato per la protezione della navigazione aerea che deve essere aggiunto al memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO di cui all'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (memorandum di cooperazione) riguardo all'adozione di un allegato sulla

⁶ GUL 121 dell'8.5.2012, pag. 16.

protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO 1

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO

del ...

relativa all'adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (in prosieguo il MOC ICAO), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno includere un allegato sulla protezione della navigazione aerea nel MOC ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il comitato misto EU-ICAO

I presidenti

ALLEGATO 2
“ALLEGATO II – PROTEZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

1. Obiettivi

1.1 Le parti convengono di cooperare nel settore della protezione della navigazione aerea nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) firmato a Montreal il 28 aprile 2011 e a Bruxelles il 4 maggio 2011.

1.2 Conformemente all'impegno di realizzare un livello di protezione della navigazione aerea adeguato e sostenibile a livello mondiale, in particolare mediante le norme e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO, le parti convengono di cooperare strettamente nello svolgimento delle loro attività relative alla protezione della navigazione aerea.

2. Ambito di applicazione

2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti convengono di cooperare mediante le azioni seguenti:

- (a) condurre un dialogo regolare sulle questioni di protezione della navigazione aerea di reciproco interesse;
- (b) condurre uno scambio regolare di informazioni pertinenti sulla protezione della navigazione aerea in conformità alle norme applicabili;
- (c) partecipare ad attività di protezione della navigazione aerea;
- (d) analizzare, se del caso, il rispetto delle norme ICAO da parte degli Stati, il rispetto delle pratiche raccomandate e l'attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;
- (e) controllare la conformità degli Stati dell'Unione europea alle norme ICAO, il rispetto delle pratiche raccomandate e l'attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;
- (f) continuare a cooperare in materia di regolamentazione e normazione;
- (g) sviluppare e fornire assistenza tecnica;
- (h) promuovere la cooperazione regionale;
- (i) provvedere a scambi di esperti; nonché
- (j) fornire una formazione in materia di protezione della navigazione aerea.

3. Attuazione

3.1 Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati, necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. È necessario che tali accordi di lavoro siano adottati dal comitato misto.

4. Dialogo

4.1 Le parti convocano riunioni e/o teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla protezione della navigazione aerea di reciproco interesse e, se necessario, per coordinare le attività.

5. Condivisione delle informazioni , delle ricerche, degli studi e delle analisi sulla protezione della navigazione aerea

5.1 Fatte salve le norme applicabili, le parti istituiscono accordi di lavoro precisando quali informazioni e analisi possono essere condivise sulla base delle informazioni raccolte dai rispettivi programmi di audit e di ispezione, nonché il meccanismo di condivisione per garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dall'altra parte, in conformità all'articolo 6 del memorandum di cooperazione.

5.2 Le parti collaborano nelle attività di protezione della navigazione aerea mediante scambio di dati, ricerche, studi, informazioni e documentazione pertinenti e appropriati, oltre a facilitare la reciproca partecipazione alle riunioni.

6. Partecipazione ad attività connesse alla protezione della navigazione aerea

6.1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, ogni parte deve, se necessario, invitare l'altra parte a partecipare, in conformità alle norme o procedure stabilite, ad attività e riunioni relative alla protezione della navigazione aerea al fine di garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate negli accordi di lavoro concordati dalle parti.

7. Questioni regolamentari

7.1 Ogni parte assicura che l'altra parte sia informata dell'insieme della legislazione, regolamentazione, norme, obblighi e pratiche raccomandate pertinenti che possono pregiudicare l'applicazione del presente allegato, compresa l'introduzione di eventuali modifiche.

7.2 Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono avere un impatto sul presente allegato.

7.3 Al fine dell'armonizzazione delle regole e delle norme in materia di protezione della navigazione aerea a livello mondiale, le parti si informano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della protezione della navigazione aerea durante le differenti fasi dell'attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e possono essere invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se necessario.

7.4 Le parti si informano reciprocamente in tempo utile riguardo alle decisioni e raccomandazioni in materia di protezione della navigazione aerea.

7.5 L'Unione europea avvia, se necessario, un dialogo con l'ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l'applicazione della legislazione UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell'ICAO e all'adesione alle pratiche raccomandate dell'ICAO.

8. Assistenza tecnica

8.1 Le parti coordinano l'assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni sui progetti e programmi di assistenza tecnica in materia di protezione della navigazione aerea.

8.2 Le parti collaborano strettamente nell'assistere gli Stati membri dell'UE e altri Stati, se ritenuto necessario, per migliorare il livello dell'attuazione effettiva degli elementi critici dei sistemi di controllo per la protezione della navigazione aerea degli Stati, e il loro livello di conformità alle SARP dell'ICAO. Tale cooperazione deve comprendere, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni, l'agevolazione del dialogo tra le parti interessate e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9. Cooperazione regionale

9.1 Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l'attuazione delle SARP laddove l'approccio regionale offre l'opportunità di migliorare il rapporto costi/efficienza, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

10. Assistenza specializzata

10.1 Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori del campo di applicazione del presente allegato, le parti compiono i necessari sforzi per mettere a disposizione di entrambe, su richiesta, esperti con adeguate conoscenze tecniche nei settori pertinenti della protezione della navigazione aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato. Le condizioni di questa assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

11. Formazione

11.1 Se necessario, le parti facilitano la partecipazione dei membri dell'altra parte a tutti i programmi di formazione da loro organizzati in materia di protezione della navigazione aerea.

11.2 Le parti si scambiano informazioni sui materiali relativi ai programmi di formazione in materia di protezione della navigazione aerea e, se necessario, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

11.3 Nel quadro delle attività cui al punto 9 del presente allegato, le parti cooperano al fine di facilitare e coordinare la partecipazione ai programmi di formazione del personale proveniente da Stati o da regioni in cui l'assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

12. Riesame

12.1 Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

12.2 Un'eventuale revisione del presente allegato è condotta dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del memorandum di cooperazione.

13. Entrata in vigore, modifiche e denuncia

13.1 Il presente allegato entra in vigore alla data della sua adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

13.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.

13.3 Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia sono decisi dal comitato misto.

13.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.

13.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il memorandum di cooperazione sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso.”